

COMUNE DI CHIVASSO

Provincia di Torino

Località:
SP 81- via Mazzè

Zona di P.R.G.C. :
Comparto 5.1.2.

Oggetto:

PROGETTO DI NUOVO POLO LOGISTICO

PEC 21 A

Contenuto:

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

LE PROPRIETA'

**BANCO BPM**

BANCO BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

**NCT**
NUOVA CARROZZERIA TORINESE S.R.L.

Via Caluso, 50
10034 Chivasso (TO)
Tel. 011.9100311

LA PROMISSARIA ACQUIRENTE

**A.P.R.C.**

A.P.R.C.
63, quai Charles de Gaulle
CS 50112
69 463 Lyon Cedex 06
T. +33 (0)4.37.42.04.20

- 01 Inquadramento generale
- 02 Piani sovraordinati
- 03 Documentazione fotografica
- 04 Inserimento planimetria generale P.E.C. su stralcio P.R.G.C.
- 05A Estratto catastale con elenco proprietà Comparto 5.1.2
- 05B Estratto catastale con elenco proprietà OO.UU. primarie
- 06 Planimetria stato di fatto: rilievo piano altimetrico
- 07 Planimetria generale di inquadramento
- 08 Destinazioni d'uso urbanistiche
- 09 Definizione tipologia opere di urbanizzazione
- 10 Definizione tipologia opere di urbanizzazione, ingrandimenti
- 11 Pianta piano parcheggi
- 12 Cronoprogramma delle opere di urbanizzazione
- 13 Planimetria con indicazione delle regole edilizie
- 14 Consumo del suolo
- 15 Tipologie edilizie indicative - Profili e sezioni
- 16 Planimetria progetto verde
- 17 Planimetria di inserimento paesaggistico - ambientale
- 18A Relazione agronomica ambientale
- 18B Relazione di invarianza idraulica
- 18C Identificazione superfici a bosco
- 18D Proposta interventi compensazioni e consumo suolo
- 18E Planimetria interventi compensazioni e consumo suolo
- 19A Relazione geologica, geotecnica, sismica
- 19B Prove di infiltrazione
- 20 Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto preliminare
- 20A Verifica di assoggettabilità a VAS - Integrazioni
- 20B Verifica di assoggettabilità a VAS - Valutazione perdita dei servizi ecosistemici
- 21 Valutazione previsionale di impatto acustico
- 21A Valutazione di compatibilità acustica
- 22 Studio di impatto viabilistico

EMISSIONE	n° REV.	ARGOMENTO
30.12.2021 TORINO	0	Prima elaborazione

Data: FEBBRAIO 2022

Scala: nessuna scala

ELABORATO

Dot. Ing. CRISTINA MAROCCO
Tecnico competente in Acustica Ambientale

Ing. Cristina Marocco

via San Massimo 22 bis
10093 Collegno (TO)

T.F. 3478242156
cristina.marocco@gmail.com

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1 La Normativa a Livello Nazionale.....	3
2.2 Competenze dei comuni.....	5
2.3 Normative per la compatibilità del rumore con i limiti acustici.....	10
2.4 La normativa a livello regionale per il Piemonte.....	13
2.5 Le linee guida regionali per la classificazione del territorio	15
2.5.1 Note sul DPR 30/3/2004 n.142 e fasce di pertinenza stradali....	16
3. AREA DI RICOGNIZIONE.....	17
3.1 Descrizione e delimitazione dell'area	17
4. Descrizione Dell'Intervento.....	18
4.1 Tipologia dell'attività	19
4.2 Caratteristiche costruttive	19
5. Analisi Strumentale.....	19
6. Verifica di compatibilità acustica	20
6.1 Fase 1 - acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici.....	21
6.2 Fase 2 - completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio	23
6.3 Fase 3 - Omogeneizzazione della classificazione acustica.....	25
6.4 Fase 4 -Inserimento delle fasce cuscinetto	26
7. Opere Di Mitigazione	28
8. Sintesi E Conclusioni.....	28

1. PREMESSA

La presente Verifica di Compatibilità Acustica contiene tutte le analisi atte a dimostrare la congruità del progetto per la realizzazione di una nuova area logistica nel Comune di Chivasso nell'area Ex Lancia con la classificazione acustica del territorio.

Quanto esposto nel presente documento tecnico risulta coordinato con le note, i pareri, le richieste di integrazioni e con gli esiti del tavolo tecnico e della procedura di verifica VAS contenuti nei sotto citati atti: con determina prot. n. 7082/2022 sono stati trasmessi dal Comune di Chivasso il PROVVEDIMENTO FINALE AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006 E SMI del 18/02/2022 che ha definito l'esclusione dalla procedura di VAS, unitamente al Verbale dell'Organo Tecnico Comunale per le procedure di V.I.A e V.A.S. del 17/02/2022, il Verbale della Conferenza di Servizi del 28/01/2022 con relativi allegati, il Verbale del Tavolo Tecnico n. 1 dell'11/02/2022 con relativi allegati e il Verbale del Tavolo Tecnico n. 2 del 15/02/2022 con relativi allegati.

In riferimento agli allegati si citano:

- Nota - Regione Piemonte, Settore Valutazioni ambientali e Procedure Integrate – del 30/12/2021 prot. 59159
- Parere Conclusivo – regione Piemonte – Dirigente Area Governo del Territorio – del 28/01/2022 prot. 3898
- Nota – ARPA Piemonte – del 27/01/2022 prot. 3681

Vengono per completezza qui riportate le conclusioni di cui alla Conferenza di Servizi, al Verbale e al Provvedimento finale dell'Organo tecnico comunale secondo le quali si suggerisce:

“un'eventuale futura revisione della classificazione acustica dell'intera zona, che tenga conto non solo del nuovo polo logistico oggetto del PEC

in esame, ma anche delle attività già insediate e delle aree agricole limitrofe, valutando l'eventuale necessità di adozione di piani di risanamento acustico ai sensi della l.r. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" finalizzati a risolvere gli accostamenti critici residui".

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale ed i suoi aggiornamenti successivi sono regolamentati da leggi e decreti nazionali e regionali che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la tutela dall'inquinamento acustico.

2.1 LA NORMATIVA A LIVELLO NAZIONALE

La normativa nazionale è composta dalle seguenti leggi e decreti che vengono di seguito indicati, vengono inoltre analizzati quelli contenenti articoli di interesse in merito alla zonizzazione acustica e alle competenze degli enti locali.

- DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto è in parte superato da legislazione più recente.
- Legge 26/10/95 n° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico". La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore. La legge è in parte superata da legislazione più recente.
- DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di

inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

- Decreto Ministeriale 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.
- DPCM 18/09/97 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”.
- Decreto Ministeriale 31/10/97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”.
- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
- DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
- DPCM 11/12/97 “Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”.
- Decreto Ministeriale 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.
- D.P.R. 18/11/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.
- D.P.R. 30/3/2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447”.

Considerando che la tollerabilità al rumore dipende dalla natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) risulta comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d'uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti di riferimento. Tale suddivisione del territorio in classi di destinazione d'uso fa riferimento alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna di esse vengono definite nelle Tabelle B, C, D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi vengono riportate nei paragrafi seguenti.

2.2 COMPETENZE DEI COMUNI

Il contenimento dell'inquinamento acustico viene affidato per legge agli enti locali dando loro specifiche competenze.

Per quanto riguarda i comuni sono:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

Per quanto riguarda la zonizzazione acustica tale impegno era contenuto già nel DPCM 1/3/1991 all'Art.2 comma 1: *"Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I"*.

Successivamente, l'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 cita: *"Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:*

- La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a)

- Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)
- L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7.

Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, l'art. 7 al comma 3 precisa quanto segue:

- In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall'uscita della legge *“i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi”*.

Ogni regione ha quindi il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare

gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale.

Inoltre l'art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

- Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all'art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

- Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

- b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.

L'art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

- “Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade

urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;

- c) discoteche;
- d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 viene precisato quanto segue:

3. *“E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:*

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2”.

2.3 NORMATIVE PER LA COMPATIBILITÀ DEL RUMORE CON I LIMITI ACUSTICI

Per quanto riguarda invece la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti ci si riferisce non solo alle Norme ISO 1996 parti 1 e 2 richiamate dal DPCM 27/12/88, ma anche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 01/03/91) ed al più recente decreto attuativo della Legge quadro n°447 (14/11/97) che fissa i limiti massimi di immissioni sonore nell'ambiente abitativo ed esterno.

Lo stesso DPCM 14/11/97 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* definisce all'art. 1 il proprio campo di applicazione:

- Il presente decreto in attuazione dell'Art.3 comma 1 lettera a), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) g) ed h); comma 2, comma 3, lettera a) ed h) della stessa legge.
- I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto ed adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'Art.4 comma 1 lettera a) e dell'Art.6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n° 447.

Tale decreto riprende dunque ancora la stessa tabella del DPCM 1/3/1991, qui di seguito riportata, nella quale vengono definite le classi di destinazione d'uso del territorio. Essa è dunque l'elemento di base per la realizzazione della zonizzazione acustica del territorio e di conseguenza di tutti i successivi atti che riguardano la gestione territoriale dal punto di vista dell'inquinamento da rumore.

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO E LIMITI DI IMMISSIONE-EMISSIONE SONORA

<p>CLASSE I</p> <p>Diurno 50 - 45 dB(A)</p> <p>Notturmo 40 – 35 dB(A)</p>	<p><i>Aree particolarmente protette.</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:</p> <p>aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...</p>
<p>CLASSE II</p> <p>Diurno 55 - 50 dB(A)</p> <p>Notturmo 45 – 40 dB(A)</p>	<p>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p>CLASSE III</p> <p>Diurno 60 - 55 dB(A)</p> <p>Notturmo 50 – 45 dB(A)</p>	<p>Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</p>
<p>CLASSE IV</p> <p>Diurno 65 - 60 dB(A)</p>	<p>Aree di intensa attività umana.</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività</p>

Notturmo 55 – 50 dB(A)	commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Diurno 70 - 65 dB(A) Notturmo 60 – 55 dB(A)	Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Diurno 70 - 65 dB(A) Notturmo 70 – 65 dB(A)	Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2.4 LA NORMATIVA A LIVELLO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n°52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

In particolare essa regolamenta, all'art.5 le funzioni dei Comuni. Esse sono:

- 1 Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
- 2 Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:
 - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile

dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore

d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art. 9.

- 3 Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

Scopo del presente studio è quindi l'adempimento del punto 1) dell'elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio in sede di variante di strumento urbanistico (PRGC).

All'art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:

- a) Ricomprendere l'intero territorio comunale
- b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione
- c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto
- d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio
- e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'art.3, comma 3 lettera a)
- f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della L.447/95.

All'art. 9 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l'esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all'aperto, etc...

2.5 LE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n° 52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri.

Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

Fase 1	Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C.
Fase 2	Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate.
Fase 3	Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio.
Fase 4	Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione.

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

2.5.1 NOTE SUL DPR 30/3/2004 N.142 E FASCE DI PERTINENZA STRADALI

Il DPR 30/3/2004 n.142 definisce le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali ed i limiti massimi di immissione sonora per il rumore da traffico nell'ambito delle fasce stesse.

Il piano di zonizzazione del comune è già dotato per le sue infrastrutture stradali di fasce di pertinenza che verranno mantenute nel presente studio.

3. AREA DI RICOGNIZIONE

3.1 DESCRIZIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA

L'area di studio si colloca in un'area posta in prossimità dell'uscita Chivasso centro dell'autostrada A4 Torino Milano, tra la SP81, il consorzio PICHI e via Peppino Impastato.

L'area ha subito negli ultimi anni una profonda trasformazione con la nascita di diverse attività commerciali nei dintorni.

L'area è posta in un contesto industriale le cui prime abitazioni sono poste a sud di via Peppino Impastato.



Figura 1: Area di intervento

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un insediamento logistico di 122.599,14 mq di superficie coperta su di un'area di 326.546,00 mq come rappresentato nell'immagine sottostante.

Le cellule dell'edificio A saranno 4 da 12.294,81 mq e 2 da 6.141,96 mq, mentre le cellule dell'edificio B saranno 4 da 12.294,81 mq e 1 da 6.141,96 mq.

L'accesso al nuovo polo logistico avverrà con immissione diretta sulla grande rotatoria esistente all'intersezione tra la Via Mazzè e la Via Peppino Impastato.



Figura 2: Planimetria dell'intervento

Il lotto in oggetto prevede l'insediamento di magazzini destinati alla logistica tradizionale dalla quale si esclude la logistica distributiva dell'ultimo miglio.

Il nuovo polo logistico sarà costituito da due complessi principali composti da lotti rettangolari, il corpo settentrionale risulta separato dal complesso meridionale, mediante un'area di manovra oltre che parcheggi.

Sono poi presenti lungo la maggior parte del perimetro parcheggi privati a uso pubblico delle auto mentre quelli per gli automezzi pesanti sono posti tra i due edifici, in posizione più protetta rispetto ai ricettori più prossimi, gli edifici costituiranno così una barriera "acustica".

4.1 TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ

L'attività che si andrà ad insediare è un polo logistico di tipo tradizionale, all'interno verranno svolte attività di spostamento di bancali e attività di ufficio, non sono previste movimentazioni merci dell'"ultimo miglio" tipica di altri poli logistici.

4.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I fabbricati saranno realizzati in cemento armato prefabbricato, con orditura secondaria in acciaio a supporto delle pareti in pannelli coibentati tipo "sandwich".

Questa tipologia costruttiva permette di escludere le emissioni in esterno prodotte dalle lavorazioni interne che saranno di mera movimentazione, oltre che di ufficio che per sua caratteristica intrinseca non produce rumore.

5. ANALISI STRUMENTALE

Per l'analisi strumentale, il clima e l'impatto acustico, e la conseguente compatibilità dell'intervento con lo stato dei luoghi si rimanda alla relazione specifica di impatto acustico all'interno della quale vengono analizzati tutti i dati strumentali di progetto e viene dimostrata la compatibilità dell'intervento con il sito.

6. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA

La verifica di compatibilità fa riferimento alla stessa metodologia utilizzata per la redazione della Classificazione acustica ed è descritta nella sua relazione illustrativa.

Si andrà di seguito ad analizzare la compatibilità del progetto rispetto alla classificazione acustica vigente, tale analisi potrà fornire i seguenti risultati:

- **Situazione di compatibilità:** il progetto risulta conforme con la classificazione acustica preesistente senza la necessità di intervento sullo strumento urbanistico e senza imposizione di vincoli.
- **Situazione potenzialmente incompatibile:** il progetto richiede una variazione della classificazione acustica o potrebbe creare criticità sul territorio, occorrerà pertanto un'analisi approfondita dell'area, evidenziare le variazioni proposte, eventualmente imponendo prescrizioni o vincoli.
- **Situazione di incompatibilità:** il progetto risulta incompatibile con l'attuale classificazione acustica, e non esistono al momento le condizioni per ricondursi ad una situazione di compatibilità.

Nei paragrafi seguenti vengono analizzate tutte le fasi del processo di classificazione per valutare la compatibilità dell'intervento con la classificazione.

6.1 FASE 1 - ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ATTUALI STRUMENTI URBANISTICI

La prima fase di verifica della zonizzazione acustica viene eseguita con riferimento alla cartografia del P.R.G.C. e alla zonizzazione vigente. Allo stato attuale il Piano di Classificazione Acustica assegna all'area la Classe Acustica VI.




Figura 3: Zonizzazione acustica vigente




Figura 4: P.R.G.C. vigente

Il PRGC prevede aree industriali esistenti e di completamento.

6.2 FASE 2 - COMPLETAMENTO DELLE INFORMAZIONI ED ANALISI DIRETTA DEL TERRITORIO

Sulla base delle informazioni acquisite dal progetto urbanistico e dai sopralluoghi diretti sul territorio si definiscono le effettive classificazioni e destinazioni d'uso attuali e quelle previste in sede di progetto urbanistico. Queste destinazioni d'uso non necessitano di una variazione della classe acustica attuale, pertanto il lotto risulta compatibile. Sotto si riporta la previsione di variante del P.R.G.C.




Figura 5: P.R.G.C. in variante

Dall'analisi della cartografia di variante si evince che le modifiche consistono nell'inserimento della viabilità interna del lotto con indicazione della sagoma degli edifici oggetto di intervento senza modificare la vocazione dell'area.

Sulla base delle informazioni acquisite dai piani urbanistici e dai sopralluoghi diretti sul territorio si definiscono le effettive classificazioni e destinazioni d'uso attuali e quelle previste in sede di progetto urbanistico.

Corrispondenze tra Aree Normative e Classi Acustiche			
Strumento urbanistico	Destinazione d'uso	Classificazione acustica	Compatibilità
P.R.G.C.	aree industriali esistenti e di completamento	VI Aree esclusivamente industriali	SI

6.3 FASE 3 - OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

A seguito del completamento della fase 2, la metodologia operativa prevede di accorpare zone contigue in modo tale da evitare micro-classificazioni.

I criteri di omogeneizzazione sono i seguenti:

- a) Eliminazione delle aree di dimensioni ridotte che si trovano in situazione non omogenea ovvero comprese o contigue ad aree uniformi di maggior superficie e che pertanto non costituiscono delle Unità Territoriali Omogenee sufficientemente estese da poter mantenere una classificazione indipendente.
- b) Assegnazione di una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree acusticamente diverse e di dimensioni ridotte, con il criterio seguente:
- c) si procede all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area relativa a questa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato ed all'interno dell'isolato siano presenti aree che hanno tra loro un solo salto di classe.
- d) in caso contrario la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere assegnata osservando le caratteristiche insediative in relazione alla già citata tabella del D.P.C.M. 14/11/1997 – ovvero considerando l'isolato come “atomo indivisibile” al quale assegnare una classe per le sue caratteristiche complessive.

Le aree appartenenti alla classe I non sono omogeneizzabili. Se esse costituiscono più del 70% dell'isolato esso sarà tutto di classe I.

Non intervenendo sulla classificazione acustica non risulta necessità di omogeneizzazione.

6.4 FASE 4 - INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO

Terminata la fase di omogeneizzazione della classificazione ed eliminate quindi le eventuali parcellizzazioni, si procede a verificare l'eventuale presenza di contiguità tra aree con salti di più di una classe (ad esempio un'area appartenente alla classe II a lato di una appartenente alla classe IV). Qualora questa eventualità si verifichi presso aree non ancora utilizzate e/o edificate o soltanto parzialmente utilizzate, devono essere previste fasce cuscinetto dell'ampiezza di almeno 50m tali da poter compensare i salti di classe.

In sede di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica non devono essere introdotti nuovi accostamenti critici.

Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico"). Tuttavia tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino l'accostamento critico, nel caso specifico l'area oggetto di intervento è una zona a vocazione industriale di tipo storica della città trattandosi dell'area "ex Lancia".

Inoltre non intervenendo sulla classificazione acustica non si sono creati nuovi accostamenti critici e di conseguenza non si necessita di nuove fasce cuscinetto.

A seguito dell'analisi del contributo tecnico dell'ARPA del 22/12/2021 protocollo n. 116714, del sito, delle aree limitrofe e della normativa vigente si ritiene che la proposta di classificare l'area in classe IV , se da un lato andrebbe a risolvere gli accostamenti critici preesistenti dall'altra non risulterebbe compatibile con la destinazione industriale prevista dal PRGC impattando poi con le aree industriali limitrofe; inoltre il lotto in oggetto non ricomprende al suo interno l'alta densità di popolazione, l'elevata presenza di attività commerciali e uffici previsti dalla classe IV.

7. OPERE DI MITIGAZIONE

Le valutazioni condotte, per le quali si rimanda alla valutazione previsionale di impatto acustico, non evidenziano la necessità di prevedere interventi di mitigazione per l'intervento in oggetto.

Tuttavia qualora nelle fasi successive dell'iter progettuale e realizzativo, si verificassero delle criticità, si provvederà ad aggiornare il presente studio e si valuterà la necessità di procedere con nuove verifiche fonometriche in loco, le quali saranno un utile strumento per valutare la necessità o meno di procedere con interventi di mitigazione.

8. SINTESI E CONCLUSIONI

L'analisi delle norme e dei piani urbanistici di riferimento hanno riscontrato una condizione di **compatibilità**, il progetto risulta coerente con il Piano di Classificazione Acustica adottato.